



CU

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto: **Esportatore abituale - Status - Prova**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

- | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Biagio VIRGILIO | - Presidente | 5500-20 |
| Giuseppe FUOCHI TINARELLI | - Consigliere Rel. - | R.G.N. 11008/2014 |
| Angelina-Maria PERRINO | - Consigliere - | Cron. <i>SSOO</i> |
| Giovanni Maria ARMONE | - Consigliere - | CC - 15/10/2019 |
| Toni NOVIK ADET | - Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 11008/2014 R.G. proposto da

Fallimento Crono Società Coop. a r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Scala, con domicilio eletto presso l'Avv. Alessandra La Via in Roma via G. Avezzana n. 51, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 147/01/13, depositata il 21 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO CHE

Il Fallimento Crono Società Coop. a r.l. impugna per cassazione, con quattro motivi, la decisione della CTR in epigrafe, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate e con cui aveva

*4783
2019*



recuperato l'Iva per l'anno 2004 per operazioni effettuate in sospensione d'imposta in assenza di documentazione giustificativa del titolo di non imponibilità e del possesso dello *status* di esportatore abituale.

Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Preliminarmente, il controricorso va dichiarato inammissibile.

L'Agenzia delle entrate, infatti, dopo aver esperito un primo tentativo, non andato a buon fine, ha rinnovato la notifica, che, tuttavia è stata effettuata non già, come previsto dall'art. 370 c.p.c., al domicilio eletto dal ricorrente nel ricorso, ma direttamente presso il procuratore non domiciliatario (e, dunque a persona diversa da quella cui l'atto doveva essere consegnato), senza che la nullità possa ritenersi sanata attesa l'assenza di ogni replica (sì da dimostrare l'avvenuta piena conoscenza del contenuto dell'atto medesimo) da parte del ricorrente (Cass. n. 6152 del 22/03/2005).

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, motivazione inesistente ed omessa, nonché, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non aver la CTR preso specifica posizione sulle questioni sottoposte dall'appellato e non aver adeguatamente indicato gli elementi posti a fondamento della decisione stessa.

2.1. Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni, traducendosi, in realtà, in una globale censura sull'adeguatezza e sufficienza della motivazione, non più denunciabile a seguito della modifica dell'art. 360 n. 5 c.p.c. introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con modif. nella l. 7 agosto 2012 n. 134, che ha circoscritto il controllo del vizio di legittimità alla verifica del requisito "minimo costituzionale" di validità prescritto dall'art. 111 Cost., sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione



di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale requisito minimo non risulta soddisfatto, invero, soltanto quando ricorrano quelle stesse ipotesi che si convertono nella violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile), mentre al di fuori di esse residua soltanto l'omesso esame di un fatto storico controverso, che è stato oggetto di discussione e che sia "decisivo", non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Sez. U, n. 8053 del 2014, Rv. 629831 e 629830).

2.2. Ne deriva che la censura può essere formulata solo come omesso esame di fatto decisivo, nella specie neppure individuato.

Né porta ad un più favorevole esito l'eventuale qualificazione della doglianza come *error in procedendo* ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., essendo chiara la *ratio decidendi* e il percorso argomentativo della CTR, incentrato sulla mancata prova, da parte della contribuente, dello *status* di esportatore abituale e del carattere di non imponibilità delle operazioni poste in essere.

2.3. Pari considerazioni valgono quanto alla denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. che, nel contestare al giudice una generica mancata pronuncia sulle eccezioni proposte dalla contribuente ed asseritamente tali da inficiare la pretesa erariale, si



risolve sempre in una inammissibile contestazione sull'adeguatezza della motivazione.

3. Il secondo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione della norma di legge relativa alla sussistenza del titolo agevolativo".

3.1. Il motivo è inammissibile e per più ragioni.

La doglianza, infatti, oltre ad essere carente di specificità (non è precisato quali siano le doglianze in diritto e le asserite violazioni), si risolve, in realtà, in una generica contestazione sulla valutazione delle prove operata dal giudice di merito, non consentita neppure nella vigenza dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nella precedente formulazione.

4. Il terzo motivo denuncia "nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 c.p.c. per mancata motivazione circa un punto decisivo della controversia".

4.1. Anche tale censura, in realtà, a fronte dell'affermazione della CTR secondo la quale l'affermazione della contribuente «*non risulta suffragata da alcun elemento*» e, quindi, era carente sul piano probatorio, mira a contestare l'asserita "contraddittorietà" e, quindi, la sufficienza della motivazione e, ancor più, la valutazione delle prove, da cui, per le ragioni su esposte, l'inammissibilità della stessa.

5. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto incombere sul contribuente l'onere di provare la non imponibilità delle operazioni.

5.1. Il motivo è infondato.

Ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. c, d.P.R. n. 633 del 1972 lo *status* di esportatore abituale è acquisito dall'impresa che esporta od effettua vendite intracomunitarie di beni o servizi per almeno il 10% avuto riguardo alle operazioni poste in essere nell'anno precedente.

Da tale condizione deriva il riconoscimento della possibilità di acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta nei limiti del plafond disponibile così maturato.



La prova di aver compiuto, nell'anno precedente, operazioni di tal genere (ossia, esportazioni dirette a cura del cedente o del cessionario estero ex art. 8, primo comma, lett. a e b, d.P.R. n. 633 del 1972; operazioni assimilate ex art. 8 bis; servizi internazionali o ad essi connessi ex art. 9; operazioni intracomunitarie) ricade necessariamente sul soggetto che le ha realizzate. Né è condivisibile – come sostiene la ricorrente - che tale dimostrazione configuri una "prova negativa", essendo, anzi, richiesto il riscontro della tipologia di operazioni (anche attraverso le lettere di intento) e dell'effettività del trasferimento del bene all'estero.

6. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15 ottobre 2019

Il Presidente

Biagio Virgilio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 28 FEB. 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ssa Isabella Panacchia